

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF



NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

Definizione.....	4
Capitolo I - Obiettivi di selezione	5
1.1 Principi generali.....	5
Capitolo II - Caratteristiche delle razze	5
2.1 Caratteristiche Generali e di Razza	5
Capitolo III - Requisiti per l'ammissione ai Libri.....	5
3.1. Controlli	5
3.1.1 Controlli generici.....	6
3.1.2 Test genetici e/o diagnostici per l'ammissione al Libro	7
3.2 Regole valide per tutti i soggetti, compresi quelli da trascrivere da altri Libri Origine .	7
3.3 Soggetti figli di gatti già registrati al Libro Genealogico.....	7
3.4 Soggetti nati all'estero e provenienti da Associazioni facenti parte del WCF e della FIFe	8
3.5 Soggetti nati all'estero e provenienti da Associazioni non facenti parte nè del WCF e nè della FIFe	8
3.6 Soggetti nati ed allevati in Italia e registrati presso Associazioni riconosciute che detengono Libri Genealogici autorizzati dal MIPAAF.....	8
3.7 Soggetti nati in Italia e provenienti da Associazioni che non detengono Libri Genealogici autorizzati dal MIPAAF.	8
3.8 Razze e colori in via di riconoscimento	9
3.9 Ammissione al Registro Iniziale (RIEX, già LR) di soggetti senza ascendenza nota (Novizi).....	9
3.9.1.....	9
Capitolo IV - Test genetici e clinici obbligatori.....	9
4.1	9
4.2	10
4.3	10
4.4	10
Capitolo V - Gestione della riproduzione	10
5.1 Identificazione dei soggetti iscritti al Libro Genealogico.....	10
5.2 Iscrizione delle cucciolate.....	11
5.3 Riproduzione e cessione dei cuccioli	11
5.4 Denuncia di Nascita	12
5.5 Dichiarazione di Monta	12
5.6 Fecondazione.....	12
5.7 Certificati Genealogici	12

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

5.8. Clausola Not For Breeding (NFB).....	14
5.9. Passaggio di proprietà (Transfer).....	14
5.10. Sterilizzazione, castrazione, decesso, furto e smarrimento	14
5.11 Modifiche ai documenti del Libro Genealogico	15
Capitolo VI - Registrazione di un Affisso	15
6.1 Definizione di Affisso	15
6.2 Obbligatorietà dell'affisso	15
6.3 Soggetti richiedenti l’Affisso	15
6.4 Requisiti minimi	15
6.5 La richiesta di Affisso	16
6.6 Hosting (affidamento).....	16
6.7 Mantenimento dell’Affisso	17
Capitolo VII - Benessere generale del gatto	17
7.1 Divieto di utilizzo di gabbie	17
7.2 Condizioni Generali	18
7.3 Sistemazione	18
7.4 Soggetti tenuti in casa.....	18
7.5 Ricoveri separati dall’abitazione	18
7.6 Per i ricoveri all’aperto	19
Capitolo VIII – Disposizioni Generali.....	19

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

Definizione

Le Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza (di seguito Norme Tecniche) previste dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza AFeF sono l'insieme delle norme che regolamentano:

1. Gli standard di razza descritti nell'Allegato A alle Norme Tecniche del Libro Genealogico - Standard di Razza AFeF;
2. La selezione e la registrazione dei soggetti;
3. La concessione dell'Affisso.

Le norme qui comprese sono, altresì, a tutela degli Allevatori e proprietari e sono volte a scoraggiare attività di carattere meramente speculativo/commerciale.

I riferimenti al Disciplinare e al Libro Genealogico sono sempre al Disciplinare e al Libro Genealogico AFeF.

Le norme qui comprese sono rivolte agli Allevatori e ai Proprietari degli esemplari iscritti al Libro Genealogico AFeF.

L'Ufficio Centrale verrà di seguito indicato come UC.

La Commissione Libro Origini verrà di seguito indicata come Commissione LO.

Si adottano le seguenti definizioni:

1. VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLA RAZZA: trattasi della CCS o Classe di Conformità allo Standard, ovvero dell'indagine preliminare di conformità ad uno Standard. Viene eseguita da un esperto appartenente al Corpo degli Esperti.
2. Test parentale dei genitori (solo prima generazione): test randomizzato attraverso il quale si stabilisce la discendenza biologica con madre e padre.
3. Standard di Razza: si definisce Standard di Razza l'insieme delle caratteristiche fenotipiche che un soggetto deve avere per essere inquadrato in una ben determinata razza felina.
4. Genealogia: l'insieme degli ascendenti biologici.
5. Codice EMS (Easy Mind System): è un sistema di classificazione alfa numerica che, attraverso un sistema alfanumerico, identifica il soggetto per razza, colore e maculazione del mantello, colore degli occhi e altre caratteristiche fisiche. Oltre all'EMS (creato e utilizzato da FIFe) esistono anche un WEMS (utilizzato dal WCF) e un A-EMS (utilizzato dall'AFeF in quanto club indipendente), basati sui codici EMS e integrati con razze e colori non riconosciuti dalla FIFe. Ulteriori codifiche previste da altre associazioni, non verranno utilizzate.
6. razze "naturali": Maine coon, Novegesi della Foresta, Siberiani, Kurilian, Turkish Angora, Turco Van.
7. Si parla di varietà "razze sorelle" per identificare quelle razze la cui unica differenza a standard sta nella lunghezza del pelo e /o nella presenza o meno di un gene mutante dominante tipico della razza.

I registri del Libro Genealogico possono essere organizzati in varie Sezioni in presenza di modalità diverse d'iscrizione degli animali o di particolari caratteristiche che tipizzano

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

determinati animali.

Capitolo I - Obiettivi di selezione

1.1 Principi generali

Le Norme Tecniche sono state concepite al fine di tutelare la salute e il benessere del gatto pur nella ricerca del miglioramento selettivo dei gatti di razza.

Gli obiettivi della selezione sono:

- a) determinazione e fissazione dei caratteri genetici delle varie razze in base agli standard di razza;
- b) diminuzione della possibilità statistica dell'insorgere di malattie, malformazioni di carattere genetico o problemi di natura comportamentale;
- c) ampliamento del patrimonio zootecnico con particolare riguardo alle razze cosiddette "rare";
- d) valutazione e riconoscimento di nuove razze e colori.
- e) Le norme specifiche che regolano l'attività del primo comma sono riportate nell'Allegato A Standard di razza AFeF. Gli allegati A1 e A2 che elencano le razze iscritte nel Registro Supplementare sono parte integrante delle Norme Tecniche.

Capitolo II - Caratteristiche delle razze

2.1 Caratteristiche Generali e di Razza

Per quanto concerne la descrizione dettagliata tanto delle caratteristiche generali quanto di quelle specifiche della razza, si faccia riferimento all'Allegato A alle Norme Tecniche del Libro Genealogico - Standard di Razza AFeF

Capitolo III - Requisiti per l'ammissione ai Libri

3.1. Controlli

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di selezione, l'UC potrà effettuare controlli relativi alle dichiarazioni prodotte nonché sul rispetto di quanto indicato nelle presenti Norme Tecniche del Libro Genealogico dell'AFeF; in particolare possono essere effettuati controlli:

- a) in caso di richiesta di affisso;
- b) in caso di registrazione di cucciolata su iniziativa dell'UC;
- c) a seguito di documentata segnalazione di mancato rispetto di quanto normato anche da parte di terzi;
- d) per verifica dei colori delle cucciolate.

L'Allevatore/Proprietario di soggetti iscritti al L.G., al fine di garantire l'emissione di documenti regolari e veritieri, è obbligato a consentire l'effettuazione dei controlli e dei test genetici e/o diagnostici, secondo quanto disposto dall'art. 18 del Disciplinare del Libro

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

Genealogico del Gatto di Razza. Ove non vi fosse la collaborazione dell'Allevatore/Proprietario, il caso sarà sottoposto alla Commissione LO per gli opportuni provvedimenti.

3.1.1 Controlli generici

I controlli avranno la seguente differenziazione:

- i) Controlli casuali presso allevamenti o proprietari i soggetti iscritti ai Libri Genealogici. Questi controlli saranno assolutamente gratuiti per gli utenti.
- ii) Controlli presso allevamenti o proprietari di soggetti iscritti ai Libri Genealogici in caso di incongruenza nei colori della cucciolata dichiarata al Libro Origini.
Questo tipo di controllo è riservato a casi particolari di incongruenza genetica e non è in alcun modo utilizzabile da proprietari che non riescano a distinguere i colori dei propri cuccioli.
- iii) Controlli per cambio colore di gatti riproduttori (quindi con più di 10 mesi di età).
- iiii) Controlli per i soggetti che debbano essere sottoposti alla CCS.

Stante l'incremento dei test genetici e dei laboratori abilitati alla loro esecuzione, si preferirà, ove possibile, il test genetico al cambio colore de visu effettuato da un membro del Corpo degli Esperti.

I controlli di cui ai punti i) e ii) possono essere effettuati solo da membri del Corpo degli Esperti AFeF.

I controlli di cui ai punti iii) e iiii) possono essere effettuati da giudici AFeF, abilitati per il soggetto di cui si chiede la conferma colore o la CCS e sono a carico del proprietario della fattrice/stallone e comprendono il rimborso spese come stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. A questi si aggiungeranno i costi per la ristampa del pedigree in caso di conferma per un colore diverso da quello già registrato.

I controlli di cui ai punti i) e ii) vengono decisi dalla Commissione LO (anche su segnalazione), o dal Consiglio Direttivo, mentre il controllo di cui al punto iii) può essere richiesto dal singolo utente del Libro Genealogico, ma verrà eseguito solo se ci sarà la disponibilità dei "controllori" alla verifica.

I controlli di cui ai punti iii) e iiii) non sono in nessun modo dovuti dall'AFeF, essendo l'expo il luogo deputato sia per la conferma colore che per la CCS.

Sarà però sempre possibile effettuarli presso la sede operativa previo appuntamento con un esperto AFeF abilitato per quella razza.

Nel caso in cui, a seguito di controlli di cui al punto i), effettuati da un giudice AFeF abilitato per la Razza in oggetto, si rilevasse la necessità di un cambio colore per gatti adulti presenti in allevamento, verrà applicato il rimborso spese come stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo a carico del proprietario dei soggetti.

Gli utenti che riceveranno una visita di controllo dell'allevamento, dovranno dare la loro massima disponibilità e collaborazione agli incaricati della Associazione.

Se durante il controllo dell'allevamento si riscontrassero carenze rilevanti, sia di carattere igienico-sanitario, che formale, il controllore LO dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo AFeF che prenderà i provvedimenti del caso, dal richiamo alla

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

sospensione dell'allevatore e/o del proprietario, fino ad una eventuale segnalazione alle Autorità Competenti.

I controlli di allevamento potranno essere fatti dal Presidente della Commissione LO o da altre persone da lui delegate, preferibilmente giudici AFeF o allevatori della razza in oggetto con comprovata esperienza.

3.1.2 Test genetici e/o diagnostici per l'ammissione al Libro

Rientrano in questa casistica:

- a) Test di paternità/maternità in caso sorgano dubbi sulla correttezza delle dichiarazioni di nascita o per determinati casi particolari sottoposti da parte della UC all'attenzione della Commissione LO che provvederà ad avvisare la CTC nel caso lo ritenesse necessario;
- b) Test specifici riguardanti la salute del gatto;
- c) Test volti a confermare colori particolari in razze specifiche (serdolic versus sunhine o mink in gatti nudi ad es.) o supposti incroci non autorizzati (es. gene Altai). I test potranno essere richiesti ad insindacabile giudizio del Presidente del LG. Negli standard di razza sono indicati i test eventualmente previsti.

I prelievi potranno essere effettuati presso uno studio veterinario, l'allevamento o in sede operativa:

- a) da un veterinario;
- b) da un rappresentante del LG nel solo caso di prelievo di tamponi buccali;
- c) da un veterinario dietro sottoscrizione di apposita certificazione predisposta dal Consiglio Direttivo solamente in caso di controversia.

I prelievi dovranno essere oggettivamente e univocamente riconducibili ad un determinato soggetto il cui microchip andrà controllato da chi effettua il prelievo e riportato sul referto in originale; non verranno accettate modifiche successive a penna o applicazione di fustella.

Nel caso in cui il soggetto fosse sprovvisto di microchip, questo andrà preventivamente inserito a cura di un Veterinario.

I costi saranno a carico dell'Allevatore/proprietario.

3.2 Regole valide per tutti i soggetti, compresi quelli da trascrivere da altri Libri Origine

La genealogia di tutti i soggetti verrà registrata secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche del Libro Genealogico dei Gatti di Razza.

Per regole specifiche di registrazione relative a specifiche razze, si faccia riferimento all'Allegato A alle Norme Tecniche del Libro Genealogico – Standard di razza AFeF.

Non sono ammessi incroci tra razze diverse entro le tre generazioni precedenti, tranne che per le razze "sorelle", così come definite al punto 1.4.1 del sopra citato Allegato A - Standard di Razza o a seguito di un programma autorizzato ai sensi dell'articolo 10 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza.

3.3 Soggetti figli di gatti già registrati al Libro Genealogico

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

La genealogia di questi soggetti verrà registrata secondo quanto previsto agli artt. 9, 10 e 11 del Disciplinare del Gatto di Razza.

3.4 Soggetti nati all'estero e provenienti da Associazioni facenti parte del WCF e della FIFe

La genealogia di questi soggetti verrà registrata, inserendo nelle note del nuovo pedigree del soggetto la sigla del Libro ed il numero di registrazione del documento originale, con l'attribuzione di un nuovo numero di registrazione. Ad essi verrà assegnato anche un numero di registrazione interno.

Ogni singolo ascendente dovrà essere identificabile tramite il Libro Genealogico con il numero di registrazione, la razza, il colore ed il nome. Il certificato potrà essere prodotto in copia, accompagnato dal Passaggio di Proprietà del Libro Origini di appartenenza regolarmente registrato, o in alternativa, da un passaggio di proprietà o da un contratto di cessione, firmato dalle due parti e accompagnato dalla copia di un documento di identità della persona cedente il soggetto. In caso di mancanza di transfer registrato presso il LG di provenienza, verrà richiesto il pagamento per la registrazione del passaggio di proprietà contestuale.

Nel caso in cui non fosse possibile avere un transfer registrato o una copia del documento del cedente, il pedigree andrà inviato presso l'UC in originale per poter essere trascritto.

La genealogia geneticamente corretta sarà trascritta sul pedigree AFeF che sarà inviato al richiedente.

In caso di incongruenza genetica la trascrizione si fermerà lì dove si dovesse riscontrare tale incongruenza.

I gatti saranno iscritti al Libro Genealogico corrispondente dopo, controllo documentale da parte dell'UC relativo alla coerenza formale e tecnica della genealogia prodotta.

3.5 Soggetti nati all'estero e provenienti da Associazioni non facenti parte nè del WCF e nè della FIFe

Per soggetti provenienti da Associazioni non WCF e non FIFe, valgono le stesse norme di cui ai punti 3.2 e 3.4, ivi comprese le norme per gli incroci non ammessi.

I gatti saranno iscritti al Libro Genealogico corrispondente dopo, controllo documentale da parte dell'UC relativo alla coerenza formale e tecnica della genealogia prodotta.

3.6 Soggetti nati ed allevati in Italia e registrati presso Associazioni riconosciute che detengono Libri Genealogici autorizzati dal MIPAAF.

I gatti saranno iscritti al Libro Genealogico corrispondente dopo, controllo documentale da parte dell'UC relativo alla coerenza formale e tecnica della genealogia prodotta.

Anche per questi soggetti valgono le stesse norme di cui ai punti 3.2 e 3.4, ivi comprese le norme per gli incroci non ammessi.

3.7 Soggetti nati in Italia e provenienti da Associazioni che non detengono Libri Genealogici autorizzati dal MIPAAF.

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

I gatti saranno iscritti al Libro Genealogico corrispondente secondo le disposizioni dell'UC dopo, controllo documentale da parte dell'UC relativo alla coerenza formale e tecnica della genealogia prodotta.

I test genetici riportati sui certificati d'origine non verranno trascritti, ma dovranno essere prodotti e conformi a queste Norme Tecniche.

Anche per questi soggetti valgono le stesse norme di cui ai punti 3.2 e 3.4, ivi comprese le norme per gli incroci non ammessi.

3.8 Razze e colori in via di riconoscimento

Nel caso di richiesta di registrazione di razze e colori in via di riconoscimento, il Libro Genealogico provvederà alla registrazione secondo i criteri previsti dall'Allegato A Standard di Razza AFeF e dagli articoli 8,9, 10 e 11 del Disciplinare del Gatto di Razza.

3.9 Ammissione al Registro Iniziale (RIEX, già LR) di soggetti senza ascendenza nota (Novizi)

Per l'ammissione al Registro Iniziale (RIEX), il soggetto senza ascendenza nota dovrà essere presentato come novizio, all'età minima di sei mesi, in tre esposizioni internazionali, in tre club diversi, di cui uno almeno AFeF e dovrà essere giudicato, ogni volta, da due giudici internazionali, almeno eccellente rispetto al relativo standard di razza. Almeno uno dei sei giudici esaminatori dovrà essere un giudice AFeF.

La richiesta dovrà essere inviata all'UC dal Proprietario richiedente, corredata da copia del Passaporto Europeo riportante il numero di microchip, PRIMA di ogni singola esposizione. Il mancato invio della richiesta annullerà automaticamente il giudizio ottenuto. La documentazione, consistente nella copia del Rapporto di giudizio e da una dichiarazione della Segreteria dell'expo sulla corrispondenza tra nome del gatto e microchip, andrà inoltrata in originale dopo ogni esposizione all'UC dal Proprietario richiedente. Anche un solo giudizio non eccellente escluderà definitivamente dalla registrazione al RIEX.

3.9.1

Le razze per cui è consentita l'iscrizione in Esposizione nella classe "novizi" sono stabilite dalla CTC e riportate nell'Allegato A - Standard di Razza AFeF.

In ogni caso noviziati per le razze "naturali" (Norvegesi, Siberiani, Maine Coon, Kurilian, Turkish Angora e Turchi van), saranno accettati solo in presenza di documentata provenienza del soggetto dal paese d'origine della razza (es. Kurilian dalle isole Kurilian).

I novizi andranno in ogni caso testati per le malattie genetiche previste nel successivo capitolo IV e qualora risultassero malati o portatori sani di malattie di origine genetica non potranno essere iscritti al LG.

Capitolo IV - Test genetici e clinici obbligatori

4.1

L'UC si impegna ad attuare adeguati programmi di screening per sensibilizzare gli allevatori

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

al fine di operare verso il controllo della diffusione delle malattie geneticamente trasmesse, migliorando così il pool genetico.

4.2

È obbligatorio conoscere il genotipo (tramite test sul DNA del soggetto e/o dei suoi ascendenti) dei riproduttori delle razze riportate nell'Allegato B delle presenti Norme Tecniche, per le rispettive malattie genetiche.

L'Allegato B verrà aggiornato a cura della Commissione Tecnica Centrale in accordo con i progressi degli studi scientifici.

L'esito dei test genetici, specifici per ogni razza, sarà riportato sul pedigree del gatto e dei suoi discendenti.

I test genetici effettuati dopo il 1° gennaio 2012 devono obbligatoriamente riportare il numero di microchip del gatto testato.

I prelievi dovranno essere oggettivamente e univocamente riconducibili ad un determinato soggetto il cui microchip andrà controllato da chi effettua il prelievo e riportato sul referto in originale; non verranno accettate modifiche successive a penna o applicazione di fustelle.

Nel caso in cui il soggetto fosse sprovvisto di microchip, questo andrà preventivamente inserito a cura di un Veterinario.

I costi saranno a carico dell'Allevatore/proprietario.

In alternativa, nell'impossibilità di effettuare il test sui genitori, si potranno emettere i pedigree dei cuccioli solo in presenza del test per ciascun cucciolo.

4.3

Non potranno essere utilizzati come riproduttori i soggetti omozigoti per le mutazioni indicate nell'allegato B delle NT del LG.

4.4

Nel caso in cui venissero accoppiati tra loro soggetti eterozigoti per una delle mutazioni (la stessa) di cui all'allegato B, verranno richiesti, per l'emissione dei pedigree, i test relativi per TUTTI i cuccioli nati. I cuccioli che dovessero risultare omozigoti positivi saranno segnalati automaticamente come Not For Breeding.

Capitolo V - Gestione della riproduzione

5.1 Identificazione dei soggetti iscritti al Libro Genealogico

I gatti riproduttori iscritti al Libro Genealogico AFeF devono essere obbligatoriamente microchippati. Il numero di microchip di gatti maschi riproduttori non registrati al Libro Genealogico AFeF (gatti di proprietari residenti all'estero o gatti registrati presso altri LG autorizzati) va comunicato al momento della denuncia di nascita dei cuccioli. Il numero di microchip dovrà pervenire a cura dell'allevatore/proprietario tramite dichiarazione medico-veterinaria o copia del passaporto europeo/libretto sanitario.

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

5.2 Iscrizione delle cucciolate

Le fattrici delle cucciolate per le quali si richiede l'iscrizione al Libro Genealogico, devono essere iscritte al Libro Genealogico AFeF.

Cucciolate successive di una stessa fattrice potranno essere iscritte solo ad uno dei Libri autorizzati dal MIPAAF.

Gli stalloni delle cucciolate per le quali si richiede l'iscrizione al Libro Genealogico, con la sola eccezione dei maschi di proprietà di residenti all'estero, potranno non essere iscritti al Libro Genealogico AFeF, ma dovranno essere registrati presso un Libro Genealogico autorizzato dal MIPAAF, purchè vi sia reciprocità.

Non verranno in alcun caso iscritti al Libro Genealogico:

- a) cucciolate generate da fattrici che abbiano compiuto 10 anni;
- b) soggetti e figli di soggetti per i quali sia stato chiesto un noviziato dopo il 2008, fatto salvo il pregresso;
- c) soggetti che necessitino di autorizzazione CITES dalla generazione F1 alla generazione F4 compresa;
- d) soggetti che presentino, nelle tre generazioni precedenti, incroci non permessi dagli Standard di razza AFeF, con la sola eccezione dei soggetti che rientrino nel punto 3) dell'art.10 del Disciplinare del Gatto di Razza AFeF.

Il numero di generazioni interessate può essere aumentato per singola razza in base a quanto indicato nell'Allegato A degli standard di razza;

- e) soggetti figli di genitore/i omozigote/i per anche solo una delle mutazioni indicate nell'allegato B delle NT del LG.

5.3 Riproduzione e cessione dei cuccioli

Per la buona salute della fattrice sono ammesse un massimo di tre cucciolate nell'arco di ventiquattro mesi ed è auspicabile che la gatta non partorisca prima di aver compiuto l'anno di età.

In caso contrario la registrazione dei cuccioli al Libro Genealogico AFeF è subordinata al parere positivo del Consiglio Direttivo AFeF.

La quota dovuta per la denuncia di nascita e per la richiesta dei pedigree è triplicata.

I cuccioli non potranno lasciare la madre prima delle 12 settimane di vita (84 giorni). Al momento della cessione i cuccioli dovranno essere svezzati, sverminati (se necessario) e soggetti figli di genitore/i omozigote/i per anche solo una delle mutazioni indicate nell'allegato B delle NT del LG.

I cuccioli non possono essere ceduti a:

- a) negozi di animali;
- b) soggetti diversi da persone fisiche ad eccezione delle persone giuridiche nella cui visura camerale appaia l'attività di allevamento e/o tutte quelle attività che hanno come scopo la tutela del benessere e la selezione felina.

I cuccioli non possono essere domiciliati presso negozi di animali o soggetti di cui al punto b) con lo scopo di cederli a terzi, nè possono essere ceduti ad Istituti di Ricerca.

Nel caso che il cucciolo sia ceduto prima della 12° settimana l'allevatore o il proprietario

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

saranno soggetti a provvedimento disciplinare.

5.4 Denuncia di Nascita

La denuncia di nascita, redatta su apposito modulo predisposto dall'UC, recante tutti i dati dei riproduttori, ivi compreso il n. di microchip, la data di nascita, dovrà pervenire all'UC, a cura del proprietario e/o dell'Allevatore della fattrice, entro e non oltre i 30 giorni dalla nascita dei cuccioli.

Oltre tale termine e fino ai 60 giorni dalla nascita sarà applicato un sovrapprezzo stabilito dal Consiglio Direttivo in base al tariffario vigente.

Oltre i 60 giorni, oltre al parere positivo del Consiglio Direttivo, è obbligatorio un controllo di cucciolata.

Il controllo può essere effettuato anche portando madre e cuccioli in sede oppure tramite test parentale da eseguirsi come specificato al punto 3.1.2, comma c).

Sarà applicato un sovrapprezzo stabilito dal Consiglio Direttivo in base al tariffario vigente.

Viene fatto obbligo per TUTTE le razze, con la sola eccezione delle colorazioni point, di indicare anche il colore degli occhi, qualora siano azzurri o impari. La mancata segnalazione sarà equiparata ad una registrazione con il colore non corretto.

La conferma dell'effettivo colore degli occhi sarà fatta in sede di richiesta pedigree.

5.5 Dichiarazione di Monta

Nel caso in cui il proprietario dello stallone sia differente dal proprietario della fattrice, la denuncia di nascita dovrà essere integrata per la parte relativa allo stallone. Se lo stallone non è iscritto al Libro Genealogico dovrà essere prodotta copia del Certificato Genealogico dello stesso, unitamente a copia di un documento di identità del proprietario. In tal caso la tariffa sarà addizionata dell'importo relativo alla monta esterna.

Si suggerisce che gli accordi di monta siano normati fra le parti per iscritto.

5.6 Fecondazione

La fecondazione di una femmina può avvenire mediante monta naturale o fecondazione artificiale effettuata e certificata da un medico veterinario. Tale certificazione deve essere inviata a corredo della documentazione di cui al punto precedente tramite apposito modulo predisposto dall'UC.

5.7 Certificati Genealogici

5.7.1

Ogni cucciolo dichiarato al Libro Genealogico AFeF, deve essere registrato ed è vietato cederlo senza pedigree. Nel caso in cui il pedigree non fosse stato ancora ricevuto dall'allevatore potrà essere consegnato al nuovo proprietario in un secondo tempo. Si consiglia di cedere il cucciolo con un contratto, nel quale l'allevatore informi l'acquirente anche sulle necessità del cucciolo.

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

La consegna del pedigree in un secondo tempo va messa per iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario.

5.7.2

Le domande di registrazione dei cuccioli e di rilascio dei relativi pedigree devono pervenire all'UC, corredate di documentazione completa, entro e non oltre i 6 mesi dalla nascita; per ogni cucciolata la registrazione al LOI/RIEX/RS ed i relativi pedigree devono essere richiesti contestualmente per tutti i cuccioli.

5.7.3

Nel caso in cui un cucciolo dovesse morire dopo la dichiarazione di nascita ma prima dei tre mesi di età, sarà cura del proprietario della fattrice inviare entro i tre mesi dalla nascita un certificato di morte firmato da un veterinario.

5.7.4

Nel caso in cui un cucciolo dovesse morire dopo i tre mesi ma prima che vengano richiesti i pedigree, la quota relativa al pedigree andrà ugualmente pagata e verrà emesso un pedigree riportante nelle note il decesso del soggetto.

5.7.5

Le richieste di pedigree effettuate oltre il termine dei sei mesi ed entro l'anno di età dei cuccioli verranno ugualmente evase, ma sarà applicato un sovrapprezzo stabilito dal Consiglio Direttivo in base al tariffario vigente.

Il sovrapprezzo sarà applicato anche in caso di mancato completamento della documentazione necessaria entro i 6 mesi dalla nascita.

5.7.6

Solo in via eccezionale potranno essere rilasciati pedigree richiesti per soggetti di età superiore a dodici mesi per i quali non sia stata presentata prima di tale data una regolare denuncia di nascita.

La relativa richiesta verrà sottoposta al parere della Commissione LO che delibererà circa il suo accoglimento e che provvederà ad avvisare la CTC nel caso lo ritenesse necessario.

La richiesta dovrà, in ogni caso, essere accompagnata dai test di parentela per ogni soggetto da eseguirsi come specificato al punto 3.1.2, comma c).

5.7.7

In caso di omonimia con soggetti già presenti nell'archivio genealogico dell'AFeF, l'UC aggiungerà un progressivo al nome del gatto (I, II, III etc..).

5.7.8

I certificati genealogici saranno inviati solo al proprietario della fattrice, che è anche proprietario della cucciolata, in base alla denuncia di nascita inviata nei termini previsti dagli

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

articoli precedenti.

5.8. Clausola Not For Breeding (NFB)

5.8.1

L'allevatore può richiedere, sulla base delle cause elencate al successivo punto 5.8.2, che venga indicata sul pedigree la clausola "not for breeding" (non adatto alla riproduzione), che vieta che il gatto venga utilizzato per la riproduzione. Tale indicazione negherà l'accesso all'iscrizione ai Libri alle eventuali discendenze. Può essere richiesto, da parte del proprietario di inserire tale dicitura anche in un secondo tempo, nei successivi passaggi di proprietà; in questo caso il pedigree originale andrà riconsegnato all'UC e ne andrà stampato uno nuovo.

5.8.2

La clausola NFB è permanente e può essere richiesta dall'allevatore o su istanza dell'UC per le seguenti ragioni:

- difetti generali per tutte le razze come riportati nello Standard di Razza, e riconducibili a difetti geneticamente trasmissibili, previo certificato veterinario o rapporto di un esperto facente parte del corpo degli esperti AFeF o report ottenuto in esposizioni estere o italiane i cui titoli siano riconosciuti dall'AFeF;
- difetti da squalifica per tutte le razze come riportati nello Standard di Razza, e riconducibili a difetti geneticamente trasmissibili, previo rapporto di un esperto facente parte del corpo degli esperti AFeF o report ottenuto in esposizioni estere o italiane i cui titoli siano riconosciuti dall'AFeF;
- presenza di malattie genetiche certificate (Pk-Def, PRA, HCM, etc).

5.8.3

La CTC verrà periodicamente aggiornata sull'emissione dei certificati NFB.

5.9. Passaggio di proprietà (Transfer)

La pratica di passaggio di proprietà va redatta su apposito modulo predisposto dall'UC e inoltrata entro e non oltre i 6 mesi dalla data di cessione del soggetto. In caso di richiesta oltre il termine sarà applicato un sovrapprezzo stabilito dal Consiglio Direttivo in base al tariffario vigente.

Se il passaggio di proprietà dei componenti di una cucciolata viene fatto direttamente dal proprietario della fattrice, contestualmente alla richiesta del pedigree, il nominativo del nuovo proprietario sarà indicato direttamente sul pedigree.

È facoltà del Consiglio Direttivo AFeF deliberare di anno in anno in merito alla registrazione gratuita di questo transfer contestuale.

5.10. Sterilizzazione, castrazione, decesso, furto e smarrimento

5.10.1

Il Proprietario è tenuto a comunicare all'UC la variazione dello stato fisiologico riproduttivo

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

dei soggetti di sua proprietà, entro un mese dalla data di variazione tramite apposito modulo predisposto dall'UC.

5.10.2

Il Proprietario è tenuto a comunicare all'UC il decesso, il furto (allegando copia della denuncia alle Autorità) o lo smarrimento dei soggetti iscritti ai vari Libri, con semplice autocertificazione, entro un mese dalla data di avvenimento del fatto tramite apposito modulo predisposto dall'UC.

5.11 Modifiche ai documenti del Libro Genealogico

È fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi correzione ai documenti rilasciati dall'UC.

In caso di errore per il quale necessiti una correzione, il documento originale, con allegata la documentazione che giustifichi la rettifica, deve essere inviato all'UC, il quale, dopo le necessarie verifiche, riemetterà il documento stesso, debitamente corretto previo eventuale pagamento della relativa tariffa.

Capitolo VI - Registrazione di un Affisso

6.1 Definizione di Affisso

L'Affisso è la possibilità di fregiarsi di un appellativo, che identifica univocamente i gatti prodotti da un allevamento, opportunamente registrato a cura dell'UC, previo parere positivo del Consiglio Direttivo.

6.2 Obbligatorietà dell'affisso

Come previsto dall'art. 19 del Disciplinare del Gatto di Razza AFeF, l'affisso è obbligatorio dopo la seconda cucciolata registrata da uno stesso proprietario.

6.3 Soggetti richiedenti l'Affisso

L'Affisso può essere richiesto da:

- a) una singola persona fisica;
- b) da due o più persone fisiche, che lo richiedano anche in tempi successivi, sulla base di accordi personali;
- c) persone giuridiche nella cui visura camerale appaia l'attività di allevamento e o tutte quelle attività che hanno lo scopo di tutela del benessere e della selezione felina.

Nella domanda di richiesta d'Affisso dovrà essere indicato il nome del titolare dell'Affisso e gli eventuali cointestatari. In caso di divisione dell'allevamento o di controversie di varia natura, l'Affisso rimarrà di esclusivo uso del titolare.

Non sono ammessi più di due cointestatari residenti sotto tetti diversi (fatto salvo il pregresso).

6.4 Requisiti minimi

I richiedenti Affisso devono:

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

- a) essere proprietari di almeno una gatta integra di minimo dieci mesi di età, della razza per la quale si richiede l’Affisso stesso, iscritta al LG AFeF;
- b) consentire agli incaricati dell’AFeF di effettuare visite di controllo all’Allevamento;
- c) essere a conoscenza e rispettare le Norme Tecniche AFeF.

Per gli Affissi già riconosciuti dall’AFeF si potrà richiedere un’estensione dell’intestazione dell’Affisso ad altra persona, che ne diventerà cointestatario. Questa richiesta dovrà essere inviata all’UC, firmata dal titolare e dal richiedente.

La proprietà dei gatti nati nell’allevamento è attribuita all’intestatario della fattrice, salvo diversa richiesta, firmata da tutti gli intestatari dell’affisso ed inoltrata all’UC.

Le cucciolate nate nel periodo che intercorre fra la domanda d’Affisso e la concessione dello stesso, potranno utilizzare il nome dell’Affisso, una volta concesso.

6.5 La richiesta di Affisso

6.5.1

La richiesta dovrà essere inoltrata all’UC attraverso la compilazione dell’apposito modulo predisposto dall’UC.

6.5.2

Dal momento che è vietato cedere soggetti ai negozi di animali o domiciliarli presso gli stessi con lo scopo di cederli a terzi, il richiedente affisso che sia titolare di negozio o magazzino in cui si vendono prodotti per animali potrà richiedere l’Affisso previa autocertificazione che nel negozio o magazzino non vengono tenuti gatti allo scopo della vendita a terzi.

6.5.3

Il richiedente dovrà indicare per l’Affisso tre nomi fra i quali ne verrà scelto uno, previa verifica di disponibilità del nome.

Il nome dei nuovi Affissi non deve superare i 15 caratteri, spazi compresi, e non deve iniziare con una preposizione (del/dei...ecc).

Per i nuovi affissi il nome dell’affisso precederà il nome del gatto nato nell’allevamento proprietario della fattrice (“Affisso dell’allevatore” “nome del gatto”).

Il nome dell’Affisso può essere utilizzato anche per gatti nati in altri allevamenti e acquistati dall’intestatario o dagli intestatari dell’Affisso stesso, aggiungendolo a quello d’origine del gatto (“allevamento di origine” “nome del gatto”..... Of.....“Affisso dell’allevamento del proprietario del gatto”).

I nomi dell’Affisso di provenienza, il nome del gatto e l’affisso di appartenenza saranno riportati sul pedigree in modo completo o parziale compatibilmente con lo spazio di stampa disponibile.

Il titolare di un affisso potrà richiedere l’estensione ad altra razza se in possesso dei requisiti previsti.

In caso di richiesta di affisso con nome già registrato presso altra Associazione, si cercherà di fare il possibile per mantenere il nome originale, sempre che l’intestatario sia lo stesso.

6.6 Hosting (affidamento)

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

6.6.1

I soggetti componenti l'allevamento, salvo quelli previsti quale numero minimo, tempo per tempo vigente, per la richiesta di Affisso, potranno vivere anche presso terzi, ma dovrà essere comunicato all'UC, tramite apposito modulo, a cura del proprietario, la persona e l'indirizzo presso il quale saranno reperibili, onde poter inviare eventuali controlli senza incertezze e ritardi.

L'hosting sarà registrato nella banca dati tenuta dall'AFeF.

6.6.2

La variazione del nominativo e dell'indirizzo della persona affidataria deve essere comunicata entro 20 giorni dall'affido all'UC.

6.6.3

Coloro che si avvalgono dell'affidamento devono in ogni caso rispettare le normative vigenti in termini di benessere e salute degli animali.

6.6.4

Non è da considerarsi hosting un periodo fino ad un massimo di due mesi per le monte di soggetti date anche all'estero.

6.7 Mantenimento dell'Affisso

6.7.1

L'Affisso viene concesso a vita e pertanto non può essere revocato; potrà essere "sospeso" se verranno meno i requisiti minimi o per inosservanza dei Regolamenti.

6.7.2

L'Affisso non è trasferibile se non ai cointestatari.

L'Affisso può passare al cointestatario in caso di morte, previa richiesta, in vita, del titolare alla Commissione LO.

6.7.3

I cotitolari di affisso non sono tenuti a possedere il requisito di cui al punto 6.4 comma a).

Capitolo VII - Benessere generale del gatto

7.1 Divieto di utilizzo di gabbie

Al fine di tutelare il benessere del gatto la costante permanenza di gatti in gabbie è tassativamente vietata.

L'uso di gabbie è consentito solo quando è necessario l'isolamento temporaneo di un gatto, stabilito e certificato dal medico veterinario, per:

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

- a) quarantena;
- b) parto;
- c) degenze da malattie od eventi traumatici;
- d) altri eventi eccezionali.

Non è in alcun modo permesso allevare i cuccioli in gabbie. Non sono da considerarsi tali i recinti mobili utilizzabili "a pavimento".

7.2 Condizioni Generali

Gatti adulti e cuccioli devono essere vaccinati in base alle indicazioni del veterinario che segue l'allevamento.

Soggetti malati devono ricevere le appropriate cure veterinarie appena possibile.

Ogni soggetto deve essere regolarmente controllato e trattato per prevenire eventuali infestazioni di parassiti, come pulci, zecche, vermi intestinali, etc.

Misure particolari devono essere prese per la prevenzione e la diffusione di malattie virali, batteriche o fungine.

È fatto divieto di onicectomia.

È fatto esplicito divieto di alterare il rapporto ore di luce / ore di buio a scopo riproduttivo.

7.3 Sistemazione

L'AFeF incoraggia l'allevamento familiare con i soggetti a stretto contatto con i componenti il nucleo familiare, ritenendolo insostituibile per la formazione di un carattere equilibrato dei cuccioli.

7.4 Soggetti tenuti in casa

L'ambiente in cui vivono i soggetti, comprese cucce, cassette igieniche, ciotole, piatti etc, deve essere tenuto pulito costantemente.

Deve essere sempre disponibile acqua fresca, come pure la giusta quantità e qualità di cibo.

Devono essere lasciati a disposizione posti comodi per il riposo, oggetti per il gioco, spazi per arrampicarsi e per altre attività fisiche. I soggetti devono poter vivere in spazi adeguati, nei quali muoversi, giocare e poter partecipare alla vita domestica.

7.5 Ricoveri separati dall'abitazione

Quando la sistemazione dei soggetti è in locali separati dall'abitazione domestica, questi devono avere le seguenti caratteristiche:

- un minimo di 6 metri quadri di pavimento a disposizione ogni tre gatti ed un'altezza minima del locale di m 1,80 organizzato su più livelli, incluse aree per il riposo;
- tutte le parti della struttura devono essere accessibili al proprietario;
- per gatti non abituati a temperature estreme, una temperatura tra i 10 e i 35 gradi centigradi è da considerarsi accettabile. In caso di temperature inferiori o superiori al range indicato, si richiede che si provveda con riscaldamento o condizionamento delle

NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO AFeF

aree. I locali dovranno essere ben ventilati (porte, finestre o sistemi di condizionamento);

- la luce dovrà essere sia naturale che artificiale. Le suppellettili, i pavimenti e i rivestimenti murali dovranno sempre essere facilmente pulibili e disinfettabili.

7.6 Per i ricoveri all'aperto

Oltre a quanto previsto dal punto 7.5 ai gatti deve essere garantita ombra sufficiente che li protegga dalla luce diretta del sole.

Deve poterci essere un facile accesso ad una zona chiusa, in modo che i gatti possano ripararsi da pioggia e/o neve.

L'area deve aver un buon drenaggio.

Capitolo VIII – Disposizioni Generali

Le modifiche alle Norme Tecniche di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AFeF, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC.

Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso in cui non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.